

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ZONA ORIENTALE RUGBY POPOLARE SALERNO"

L'anno 2024, il giorno 6 del mese di marzo, alle ore 20:30, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Zona Orientale Rugby Popolare Salerno". I soci presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Silvino Giordano, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e la Sig.ra Giorgia Esposito quale Segretaria ed estensore del presente verbale.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente, come da statuto vigente, a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida. Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione. Il Presidente invita a discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

- 1.Modifica denominazione associazione;**
- 2.Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (D. Lgs. n.36/2021) e per richiedere l'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale;**
- 3.Modifica della sede legale;**
- 4.Varie ed eventuali.**

Sul primo punto all'o.d.g. prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci la necessità di modificare la denominazione dell'associazione in: "Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Zona Orientale Rugby Popolare Salerno" in modo di poi poter procedere con la contestuale modifica statutaria. Dopo ampia discussione, l'assemblea approva ad unanimità la modifica di denominazione in "Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Zona Orientale Rugby Popolare Salerno" in breve "A.S.D. A.P.S. Zona Orientale Rugby Popolare Salerno".

Sul secondo punto all'o.d.g. prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (art.7 e ss. del D. Lgs. n.36/2021) al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Illustra poi i vantaggi derivanti dall'iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale e al RUNTS appena sarà istituito, quali le agevolazioni fiscali, l'accesso a contributi, ecc.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni. L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale con la denominazione "Allegato A".

La denominazione dell'Associazione è: "Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Zona Orientale Rugby Popolare Salerno" in breve "A.S.D. A.P.S. Zona Orientale Rugby Popolare Salerno".



La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione ETS successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Zona Orientale Rugby Popolare Salerno ETS "in breve "A.S.D. A.P.S. Zona Orientale Rugby Popolare Salerno ETS".

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti Sportivi Dilettantistici (art.7 e ss. del D.Lgs. n. 36/2021), per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo, così come stabilito dall'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 e dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017. L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla successiva iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Sul terzo punto all'o.d.g. prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci la necessità di modificare la sede legale dell'associazione dall'attuale "Via Casa Mogavero n.3" con "Via Lungomare Cristoforo Colombo n.14", sempre nel territorio del Comune di Salerno. L'Assemblea a seguito di tale necessità si dichiara favorevole a tale modifica.

Alle ore 23:00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Giuseppe Esposito

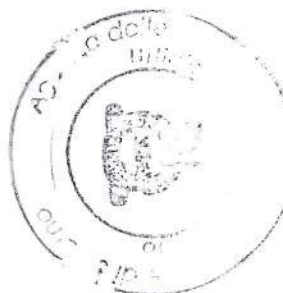
Zona Orientale Rugby Popolare Salerno
Via Casa Mogavero 3
Giovi San Bartolomeo - Salerno 84131
P.IVA 05610140658 - C.F. 95158940650
email: zonaorientale.rugby@gmail.com
PEC: zonaorientale.rugby@pec.it

Il Presidente

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SALERNO

Registrazione al N° *437*
03/04/2024
Serie III



[Large signature]

La denominazione dell'Associazione sarà indicata automaticamente con la locuzione "Società Sportiva Dilettantistica" e la sede sarà automaticamente all'indirizzo della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della corretta iscrizione l'Associazione Sportiva Dilettantistica sarà automaticamente iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per adeguare la normativa in tema di Enti Sportivi Dilettantistici (art. 7 e ss. del D.Lgs. n. 361/2001) per la registrazione dell'Ente al RUNTS, così come stabilito dall'art. 12 comma 2-bis del D.Lgs. 361/2001 e dall'art. 82, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2001, l'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione dell'Ente al RUNTS, con la presente statuto ed alla successiva iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Per far sì che la presente delibera sia attuata e che la stessa sia registrata al RUNTS, il Presidente è delegato a provvedere alla registrazione dell'Ente al RUNTS, con la presente statuto ed alla successiva iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il presente atto è stato deliberato e approvato all'unanimità da parte dell'Assemblea Delegata.



Il Presidente

Zona Orientale Rugby Popolare Salerno
Via Casa Moggiato 3
08100 Salerno (SA)
P. IVA 0810140098 - C.F. 0810140098
Ente associativo non profit
PEC: zonaorientale@zora.it



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE ZONA ORIENTALE RUGBY POPOLARE SALERNO

Art. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., dal primo libro del codice civile e dal D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., una Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, brevemente A.S.D. A.P.S., denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Zona Orientale Rugby Popolare Salerno", da ora in avanti denominata "Associazione".
2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione ETS successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Zona Orientale Rugby Popolare Salerno ETS", in breve "A.S.D. A.P.S. Zona Orientale Rugby Popolare Salerno ETS". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione si conforma a norme e direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con riferimento alle disposizioni di CONI e Registro delle Attività Sportive tenuto da Sport e Salute, nonché a statuti e regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilia, e si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.
4. L'Associazione ha la sede legale in Lungomare Cristoforo Colombo n.14, nel comune di Salerno (SA). Eventuali variazioni di sede nell'ambito del medesimo comune possono essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata, e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2

(Scopi, finalità e attività)

1. L'Associazione promuove lo sport, in particolare il rugby, come un diritto fondamentale della persona, nonché come strumento di maturazione personale e impegno sociale, di costruzione di relazioni sociali, basato sul ripudio di ogni forma di razzismo, violenza, intolleranza, e finalizzato all'inclusione delle persone, soprattutto giovani, che si incontrano in situazione di disagio economico e sociale.
2. L'Associazione promuove una pratica sportiva accessibile e di qualità, basata principalmente su condivisione, aggregazione e socialità e svincolata della logica del profitto. Diffonde, attraverso le sue attività sportive e sociali, valori quali l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo, la cooperazione, il mutualismo, l'autodeterminazione. La dimensione collettiva assume un'importanza fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo comune. L'Associazione sostiene una metodologia di apprendimento e allenamento incentrata sui bisogni della persona e dell'atleta, basata sullo sviluppo di competenze piuttosto che sul perseguimento del risultato.



3. L'Associazione non ha scopo di lucro, si ispira ai principi di uguaglianza e gratuità, è apartitica e aconfessionale; si riserva però di escludere coloro i quali, ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 commettono il reato di apologia del fascismo. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui alle lettere f), i), l), m), r), t), u), v), w), y) e z) dell'art 5 D.Lgs 117/17, che qui si intendono integralmente trascritti, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare, l'Associazione si pone quale obiettivo quello di promuovere, diffondere e condividere:

- a. rapporti con le scuole del territorio per lo sviluppo del progetto sportivo/educativo;
- b. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche in genere, con particolare riferimento alla pratica del rugby e discipline similari individuali o a squadre. Essa ha inoltre per scopo la gestione di attività didattiche, campi estivi, corsi e centri sportivi, anche per diversamente abili, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, incontri e gare, la formazione e la preparazione individuale e di squadre anche agonistiche, con le finalità e con la osservanza delle direttive, dei regolamenti e degli statuti del CONI e/o degli Enti di promozione sportiva e sociale o federazioni a cui delibera di aderire;
- c. lo sviluppo e la diffusione dello sport come pratica di vita sociale utilizzando la sinergia con associazioni del Terzo Settore e gli organi territoriali;
- d. sviluppo e creazione di rapporti sinergici con le realtà sociali del territorio relative alla fragilità fisica e emotiva dei soggetti interessati, con loro accompagnamento in percorsi di riequilibrio che passano attraverso lo sport non solo agonistico ed inteso come benessere e vitalità;
- e. creazione di rapporti sinergici sul territorio di competenza relativamente alla formazione e alla didattica in campo sportivo;
- f. sviluppo e creazione di rapporti con le federazioni e gli enti del CIP, Comitato Italiano Paralimpico;
- g. collaborazione o adesione ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

4. L'Associazione, qualora riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. In particolare, promuove lo sviluppo, la diffusione, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del rugby a 15, rugby a 7, Touch rugby, Tag Rugby, Beach Rugby e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Si impegna a realizzare ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e no; promuovere la conoscenza e promozione della pratica della citata disciplina; potrà avere la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del rugby.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati e dei loro familiari, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della/e disciplina/e sopra indicata/e. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;



- la gestione di centri sportivi di benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche.

6. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale. L'Associazione si impegna a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle Federazioni, Eps o discipline sportive associate, e in generale, di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021. L'Associazione è, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

7. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

8. L'Associazione ha inoltre per scopo la gestione di centri estivi per bambine/i ed adolescenti, attività didattiche, corsi e centri sportivi, anche per diversamente abili, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, incontri e gare, la formazione e la preparazione individuale e di squadre anche agonistiche, con le finalità e con la osservanza delle direttive, dei regolamenti e degli statuti del CONI e/o degli Enti di promozione sportiva e sociale o Federazioni a cui delibererà di aderire. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali CONI e/o lo Statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva a cui delibererà di affiliarsi, entrambi nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate, per le direttive di competenza.

9. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

10. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quelle principali, secondo i criteri e i limiti definiti dal predetto Codice. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per gli scopi sociali compreso contrarre mutui e chiedere finanziamenti. Essa potrà



inoltre effettuare somministrazioni anche di alimenti e bevande ai Soci, o acquistare beni da cedere agli stessi, per il raggiungimento degli scopi sociali o al fine di migliorare la godibilità delle strutture sociali. L'Associazione opera nel territorio della Regione Campania.

11. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3

(Ammissione e numero dei soci)

1. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione all'utilizzo dei dati per le finalità associative, in ossequio alla legislazione vigente in materia di privacy al momento della domanda.

I minori possono diventare soci dell'Associazione su richiesta di chi esercita la patria potestà che controfirma il modulo di richiesta. Il genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare all'assemblea con diritto di voto e di intervento, nonché esercitare il diritto di voto per il figlio minore.

3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro soci. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

4. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati. L'assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa assemblea.



5. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Rugby e dei suoi organi.

6. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.

Art. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno il diritto di:

- partecipare con diritto di voto alle assemblee, eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se e in quanto preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo in quanto funzionali e inerenti all'attività associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

2. I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

3. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 5

(Perdita della qualifica di socio)



1. La qualifica di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità immotivata nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso avrà decorrenza immediata;
- d) per esclusione.

2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. L'Associazione provvederà all'allontanamento ed esclusione di quei soci che non rispettano i suddetti valori e le regole dell'associazione; nello specifico, l'assemblea è chiamata a deliberare in base a comportamenti non consoni ai valori dell'associazione che richiamino ad azioni verbali e fisiche violente, razzisti, sessisti e/o omofobi; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata. L'Associazione si riserva inoltre di escludere coloro i quali, ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, commettono il reato di apologia del fascismo. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 6

(Volontari)

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, a favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 7

(Sostenitori)

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di



elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 8

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. salvo diversa disposizione di legge. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

Art. 9

(Organi sociali e cariche elettive)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente

Se previsti dalla legge saranno istituiti quali organi anche quello di controllo e di revisione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10

(Assemblea)

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Ciascun associato ha diritto a un voto, se iscritto nel libro soci da almeno tre mesi. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

2. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente, che la convoca tramite comunicazione scritta, mediante invio di lettera raccomandata a.r. (spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati), ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione, a mezzo sms, telefax o e-mail e/o con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione non possono intercorrere meno di 24 ore. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:



- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 11

(Compiti assemblea)

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva il bilancio di servizio;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, se previsto, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione dei soci;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12

(Funzionamento assemblea)

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro socio; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun socio può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

2. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nel caso di svolgimento dell'assemblea in audio o video o comunque mediante mezzi di telecomunicazione in genere è necessario che il presidente e il segretario siano presenti nel medesimo luogo e purché venga garantito



il regolare svolgimento democratico dei lavori assembleari e che sul libro presenza venga annotata la modalità di partecipazione.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

4. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Art. 13

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

3. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo e al Presidente dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o Eps riconosciuti dal Coni.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese



a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- decide sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.

6. La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità previste dal presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Il consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto". Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie assemblee e deliberazioni; le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale



sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee, atte a garantire la massima diffusione.

7. Il Consiglio Direttivo decade per i seguenti casi:

- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea. Ricorrendo queste ipotesi, il presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Art. 14

(Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, ha potere di firma e rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

2. Il presidente viene coadiuvato nel suo lavoro dal Vicepresidente il quale viene eletto nell'ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati, e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifica tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, previste dal presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.;

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi sopra indicati il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà, entro 60 giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, provvedere alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino alla sua nuova nomina e limitatamente agli affari urgenti e all'ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Art. 15

(Tesoriere)



Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 16

(Segretario)

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 17

(Organo di controllo)

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'Assemblea dei soci elegge inoltre l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Le controversie di natura patrimoniale insorte tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, per qualsivoglia fatto o causa connessa all'attività sportiva federale, che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito ai sensi dell'art. 52 statuto federale, che tutti i soci si obbligano ad accettare.

Art. 18

(Revisore legale dei conti)



Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In tal caso, l'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni, ed è rieleggibile. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire

Art. 19

(Patrimonio, esercizio sociale e bilancio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

2. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

3. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti pubblici e/o privati, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) proventi da attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;



h) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione, derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., anche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 20

(Rendiconto)

L'Associazione deve redigere il rendiconto annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Art. 21

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Ricorrendone i presupposti (entrate superiori a 100mila euro annui), ai sensi del co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017 l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Deve inoltre, ricorrendone i presupposti, redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 22

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 19, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, capitali e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23

(Libri sociali)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle assemblee e delle deliberazioni, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;



d) libro delle assemblee e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo, e di eventuali altri organi sociali.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li metterà a disposizione sotto la supervisione di un Consigliere all'uopo delegato entro 15 gg dalla richiesta. Il socio che prenda visione della documentazione soggiacerà alle disposizioni sulla privacy proprie degli Organi Amministrativi. La divulgazione senza autorizzazione dei dati o informazioni contenute nella documentazione visionata sarà causa di grave inadempimento agli obblighi statutari e motivo di espulsione.

Art. 24

(Pubblicità e trasparenza)

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle assemblee e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 25

(Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo)

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 12, comma 3 dello statuto.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. Nel caso l'associazione sia iscritta esclusivamente al Registro tenuto dal CONI, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Art. 26

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Rugby, a cui l'associazione è affiliata, quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Ulrich
Gulch
Hofschneider
Ulrich
Annette Casanova
Sally Hill
L. H. Hoffman
Annette M. Maphi
Annette G. 1024-3
Jacobs Jim

3 457 03/04/2024

0,00 **TE324L000457000XF**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TE3

